

PREVIDENZA SOCIALE

L'uscita anticipata dal mondo del lavoro utilizzando la "RITA"

Giuseppe Torzi*

Con la Legge di Bilancio 2017 è stata introdotta la rendita integrativa temporanea anticipata

IVeterinari iscritti al SIVeMP che hanno aderito a Fondo Sanità hanno l'opportunità di anticipare la pensione di vecchiaia utilizzando il capitale accumulato sottoforma di rendita integrativa temporanea anticipata.

Con la Legge di Bilancio 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n. 232) art. 1 commi da 188 a 193 è stata introdotta la rendita integrativa temporanea anticipata (cd. RITA). La finalità di tale prestazione è quella di offrire, tramite le forme pensionistiche complementari, un sostegno finanziario agli iscritti che sono prossimi al raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia e che hanno i requisiti per ottenere l'APE "Anticipo pensionistico" (disciplinato nella medesima legge di bilancio per il 2017, art. 1 co. 166 e ss.). La nuova misura troverà applicazione per il periodo dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018, in via sperimentale. La prestazione è su base volontaria ed è riservata ai soli iscritti alle forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita, sia dipendenti privati sia dipendenti pubblici (sono esclusi gli assicurati presso le casse professionali). L'operazione consiste, in sostanza, in un reddito ponte, erogato non dal settore bancario e assicurativo (come nell'APE volontario) né dallo Stato (come nell'APE agevolato) bensì dal Fondo di previdenza complementare a cui il lavoratore ha contribuito, utilizzando interamente o parzialmente (a seconda delle scelte del lavoratore), il capitale accumulato nel fondo complementare.

Per usufruire della RITA gli iscritti devono possedere i requisiti riportati nel riquadro 1.

Questa rendita, che consisterà nell'erogazione frazionata della quota di montante richiesta, sarà riconosciuta agli iscritti che abbiano cessato l'attività lavorativa e in possesso della certificazione INPS della sussistenza dei requisiti per il diritto all'APE. Sarà tassata in modo più favorevole rispetto alle anticipazioni e secondo le regole oggi valevoli per la pensione complementare in forma di rendita con una aliquota compresa tra il 15% e il 9% a seconda della permanenza del lavoratore in forme di previdenza complementare.

In particolare l'ipotesi è di uno sgravio dello 0,3% per ogni anno di iscrizione a un fondo superiore a 15 anni, con una tassazione sostitutiva che può scendere fino al 9% contro l'attuale 23% previsto per gli anticipi motivati da esigenze diverse dalle cure sanitarie (caso in cui il prelievo è tassato al 15%).

Non sono, invece, previsti requisiti minimi di contribuzione alla previdenza complementare e non è neppure richiesto che il soggetto abbia fruito dell'APE. È infatti rimessa alla scelta dei lavoratori la possibilità di avvalersi dell'APE e della RITA in modo congiunto ovvero alternativo.

L'erogazione di un capitale frazionato

La prestazione consiste nell'erogazione di un capitale frazionato in forma di rendita temporanea fino alla maturazione dei requisiti pensionistici, rappresentato dal montante accumulato dall'iscritto in un predeterminato arco temporale che al

Riquadro 1. Requisiti necessari per poter usufruire della rendita integrativa temporanea.

- A.** Cessazione dal lavoro, che dovrà essere accertata dalla forma pensionistica complementare.
- B.** Possesso dei requisiti per l'accesso all'APE:
- iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria (o a forme sostitutive o esclusive della medesima) o alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della Legge 335/1995;
 - età anagrafica minima di 63 anni;
 - maturazione del diritto a una pensione di vecchiaia entro tre anni e 7 mesi;
 - anzianità contributiva minima nel sistema di previdenza obbligatoria di 20 anni;
 - diritto a fruire di una pensione obbligatoria, al netto delle rate di ammortamento dell'APE eventualmente richiesta, pari o superiore, al momento dell'accesso alla prestazione a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell'assicurazione generale obbligatoria (702,65 euro al mese, da determinare al netto della rata di restituzione dell'eventuale APE richiesto in abbinamento alla RITA);
 - non essere già titolari di un trattamento pensionistico diretto;
 - certificazione dell'INPS del possesso dei requisiti per l'accesso all'APE.

massimo potrà ammontare a 3 anni e 7 mesi. La forma pensionistica complementare è competente a procedere direttamente alla erogazione della RITA. La porzione di montante di cui si chiede il frazionamento continuerà ad essere mantenuta in gestione dalla forma pensionistica complementare, così da poter beneficiare dei relativi rendimenti. Salvo diversa volontà dell'iscritto, da esprimersi al momento della richiesta, la porzione di montante sarà riversata nel Comparto più prudente della forma pensionistica complementare. La periodicità del frazionamento può essere mensile, trimestrale, semestrale o annuale; è rimessa alla scelta dell'interessato e dovrà essere indicata nel modulo di richiesta della prestazione. Le rate da erogare verranno ricalcolate di volta in volta e terranno quindi conto dell'incremento o della diminuzione del montante derivante dalla gestione dello stesso. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'iscritto conserva il diritto di usufruire delle ordinarie prestazioni in capitale e rendita a valere sulla porzione residua di montante individuale. In caso di premorienza dell'iscritto in corso di percezione di RITA, il residuo montante corrispondente alle rate non erogate, ancora in fase di accumulo, sarà riscattato secondo la normativa in materia vigente (art. 11, comma 3, del D.lgs. 252/2005 e art. 10, commi 3-ter e 3-quater del D.lgs. 124/1993). Alle rate di RITA si applicano

i medesimi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti per le prestazioni pensionistiche dall'art. 11, comma 10, del D.lgs. 252/2005. Per i dipendenti pubblici che faranno ricorso alla RITA, il termine di pagamento del TFS/TFR decorrerà non dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, ma dal momento del raggiungimento dell'età pensionabile.

L'adesione a FondoSanità

Il SIVeMP è tra le fonti istitutive di FondoSanità che è un fondo pensione complementare chiuso a capitalizzazione per gli esercenti le professioni sanitarie, derivante dalla trasformazione del "Fondo pensione complementare a capitalizzazione per i dentisti" ed è finalizzato all'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema previdenziale obbligatorio, ai sensi del D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252. Possono aderire al Fondo i medici e gli odontoiatri iscritti all'ENPAM, gli infermieri iscritti all'ENPAPI, i farmacisti iscritti all'ENPAF, gli infermieri professionali, gli assistenti sanitari e le vigilatrici d'infanzia iscritti alla Federazione nazionale dei colleghi IPASVI, i veterinari iscritti al SIVeMP, che esercitano legalmente la professione nel territorio della Repubblica italiana. Possono, inoltre, aderire al Fondo i soggetti fiscalmente a carico degli iscritti al Fondo medesimo; pertanto, i colleghi "meno giovani" hanno anche la possibilità, beneficiando delle stesse agevolazioni

fiscali, di iscrivere al fondo i propri figli, che dopo due anni di anzianità contributiva, presso il fondo, potranno trasferire la propria posizione individuale a un altro fondo di previdenza complementare, oppure rimanere nel fondo e continuare a versare, deducendo direttamente i versamenti effettuati. FondoSanità ha lo scopo di consentire di percepire una pensione complementare (rendita) che si aggiunge alle prestazioni del sistema pensionistico obbligatorio. A tal fine, il Fondo raccoglie le somme versate (contributi) e le investe in strumenti finanziari ricorrendo a gestori professionali, nell'esclusivo interesse e secondo le indicazioni di investimento fornite dall'aderente scegliendo tra le proposte offerte dal fondo.

Ogni aderente in base all'età, alle disponibilità finanziarie e alla propensione al rischio può scegliere il comparto che meglio risponde alle sue esigenze previdenziali - e tale scelta può essere cambiata con il solo obbligo di permanenza di almeno 1 anno nello stesso comparto - e di suddividere i flussi contributivi anche su diverse linee di investimento indicando le rispettive quote. Cominciando il prima possibile a costruire una pensione complementare, si può integrare la pensione di base e così mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto nell'età lavorativa. Lo Stato favorisce tale scelta consentendo, quale iscritto a una forma pensionistica complementare, di godere di particolari agevolazioni fiscali sul risparmio ad essa destinato. I benefici fiscali per chi aderisce a FondoSanità sono consistenti: i versamenti, infatti, sono oneri deducibili in capo all'iscritto per un importo annuale complessivamente non superiore a 5.164,57 euro. Per i familiari a carico i versamenti sono deducibili dal reddito IRPEF del "capofamiglia", sempre nel limite complessivo di 5.164,57 euro; la deducibilità fiscale, peraltro, è indipendente dalla detrazione di imposta IRPEF del 19% per le polizze vita eventualmente stipulate dall'iscritto prima del 1° gennaio 2001. Qualora la contribuzione versata in corso d'anno sia superiore ai limiti di deducibilità fiscale, bisognerà comunicare al Fondo entro il 31 dicembre dell'anno successivo l'ammontare della quota eccedente che, in quanto non dedotta, sarà esente da tassazione al momento della liquidazione

della posizione. Inoltre, la tassazione della rendita vitalizia del 15% è ridotta dello 0,30 per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione fino ad arrivare al 9%. FondoSanità (fondo “chiuso” riservato ai lavoratori del settore) si fa preferire ai numerosi fondi “aperti” disponibili sul mercato per evidenti concreti vantaggi:

- possibilità di scelta e di eventuali cambiamenti dei gestori;
- influenza sulle scelte attraverso le elezioni dei Rappresentanti dell'Assemblea e del C.d.A.;
- influenza sulle scelte strategiche e organizzative del fondo;
- commissioni di gestione (tra 0,10% e 0,15%) nettamente inferiori ai fondi aperti (in generale tra 0,60% e 2%) e quindi solo 1,5% in 10 anni e non il 6-20%, con sensibili differenze nei rendimenti accumulati e quindi nel capitale e nella rendita vitalizia e inoltre nessuna spesa per pubblicità e nessuna commissione da corrispondere a venditori o agenti.

Sono proprio i colleghi più giovani che possono avere i maggiori vantaggi dalla previdenza integrativa, per due motivi: l'andamento dei mercati finanziari e la capitalizzazione. È dimostrato storicamente e concretamente che investendo in obbligazioni e azioni ci saranno in un arco di tempo medio-lungo risultati positivi e che sono stati gli investimenti azionari a rendere maggiormente. La capitalizzazione è quella enorme leva che moltiplica i nostri denari tanto più quanto più a lungo possono maturare i guadagni. Facciamo un esempio: il dottor Bianchi, giovane collega di 26 anni, decide di investire subito 1.000 euro all'anno per un piano pensionistico, mentre il suo amico dottor Rossi ritiene più opportuno aspettare qualche tempo. Dopo 13 anni il dottor Bianchi, che ha già investito 13.000 euro, decide di interrompere i versamenti, mentre il collega, dottor Rossi, a 39 anni, inizia a versare allo stesso fondo pensione 1.000 euro all'anno e continua per 26 anni (fino al 65° anno di età) per un totale di 26.000 euro. Per effetto della capitalizzazione, ipotizzando un rendimento medio del 5%, il capitale al momento della pensione sarà di 69.102 euro per il dottor Bianchi e, pur avendo versato il doppio, solo di 53.499 euro per il dottor

Riquadro 2. Cause e requisiti per richiedere l'anticipazione di quanto accumulato presso il Fondo.

- **Spese sanitarie** a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari possono essere richieste in qualsiasi momento per un importo anticipabile fino al 75% della posizione individuale maturata e con aliquota di tassazione variabile (max 15% - minima 9%).
- **L'acquisto della prima casa** di abitazione per sé o per i o per i figli è richiedibile dopo 8 anni di iscrizione per un importo anticipabile fino al 75% della posizione individuale maturata e con aliquota di tassazione fissa al 23%.
- **La ristrutturazione**, manutenzione, restauro e risanamento sulla prima casa di abitazione propria o dei propri figli è richiedibile dopo 8 anni di iscrizione per un importo anticipabile fino al 75% della posizione individuale maturata e con aliquota di tassazione fissa al 23%.
- **Ulteriori esigenze dell'aderente** è richiedibile dopo 8 anni di iscrizione per un importo anticipabile fino al 75% della posizione individuale maturata e con aliquota di tassazione fissa al 23%.

Rossi. La conclusione è logica e semplice: si deve partire presto, subito, anche con risorse limitate, per avere il massimo dei vantaggi. Nella fase di contribuzione, quindi prima del pensionamento l'iscritto a un fondo pensione ha il diritto di rientrare in possesso, in tutto o in parte, di quanto versato e dei rendimenti ottenuti. È possibile richiedere un'anticipazione di quanto accumulato presso il fondo, pur restando iscritto e continuando a versare contributi al fondo (riquadro 2).

Una necessità per i colleghi giovani e un'opportunità per quelli più maturi

La pensione integrativa rappresenta una necessità per i giovani, in quanto sono soggetti a una condizione di precarietà diffusa, all'ingresso ritardato nel mondo produttivo oltre che a periodi discontinui di attività, ma rappresenta una opportunità anche per i colleghi meno giovani in quanto consente loro di investire i propri risparmi in maniera sicura e vantaggiosa (riquadro 3).

Al raggiungimento dell'età pensionabile si può richiedere l'erogazione della prestazione oppure si può non formulare alcuna richiesta e continuare a versare. In quest'ultimo caso la posizione continua a essere gestita e varierà in funzione dei rendimenti conseguiti.

Al momento del pensionamento si può scegliere di percepire un capitale fino a

Riquadro 3. I vantaggi di FondoSanità.

1. Immediato vantaggio fiscale (deduzione fiscale).
2. Pensione integrativa con tassazione “agevolata”.
3. Prestazione in capitale con tassazione “agevolata”.
4. Una pensione aggiuntiva, soprattutto per i più giovani, a integrazione di ciò che la previdenza obbligatoria non può dare.
5. Previdenza integrativa anche per i soggetti fiscalmente a carico di un iscritto a FondoSanità.
6. Possibilità di richiedere l'anticipazione.

un importo pari al 50% della posizione individuale maturata sottratte le somme erogate a titolo di anticipo. Qualora il 70% della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50% dell'assegno sociale, l'aderente può optare per la liquidazione dell'intera posizione maturata. Alla maturazione (66 anni e 7 mesi) dei requisiti di accesso nel regime obbligatorio di appartenenza e almeno 5 anni di contribuzione si può optare per rendita pensionistica 100%, oppure 50% in capitale e 50% in rendita pensionistica.

* *Componente Segreteria Nazionale*